

17 MAR 1988



16. 1988

**CONTRATTO DI LOCAZIONE**

l'anno **millenovecentottantotto**, il giorno **diciassette** del mese di **maggio**,

tra i sigg.

**Avv. Carmelo Buda - Avvocato Distrettuale dello Stato di Messina;**

e il sig. **Prof. Dott. Batolo Dario**, nato il **15-12-1930**

a **Messina** ed ivi domiciliato in **via Templari, 1**, (C.F.

**BTL DRA 30T15 F158U**), quale **procuratore speciale delle**

**signore Savoya Giovanna**, nata a **Messina** il **27 giugno**

**1931** ed ivi residente in **via Templari, isol. 259**, (C.F.

**SYJ GNN 31H67 F1580**), proprietaria, e **Trimarchi Luigia**

**ved. Savoya**, usufruttuaria, nata a **Messina** il **24-5-1907**

ed ivi residente in **via Nicola Fabrizi, isol. 220** (C.F.

**TRM LGU 07E64 F158A**), giusta procura per **Notar Vita**

**Francesco** in data **26 agosto 1986**, si conviene quan-

to segue:

**Art. 1**

Il **Prof. Dott. Batolo**, in nome e per conto delle sue

mandanti **sig. re Giovanna Savoya** in **Batolo** e **Luigia**

**Trimarchi ved. Savoya**, ognuna nelle rispettive quali-

tà, concede in locazione all'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di **Messina**, i locali di proprietà ed per-

tinenza delle mandanti, siti in **Messina** via dei Mille

isol. 221, al IV piano dello stabile, della superficie di mq. 150 circa, complessivamente di vani otto ed accessori, contigui e confinanti con gli altri appartamenti detenuti in locazione dalla stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato come propria sede, anch'essi di proprietà e pertinenza della stessa Ditta Savoya-Trimarchi.

L'affitto avrà la decorrenza dal 1° giugno 1987, data della consegna, e la durata di anni sette, cioè fino al 31 maggio 1994, alla quale data la locazione s'intenderà tacitamente rinnovata ove le locatrici non esercitano la facoltà di diniego della rinnovazione del contratto nelle forme e nei termini di cui all'art. 29 della legge 27-7-1978 n. 392.

Art. III

Resta salva la facoltà dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina di sciogliere il presente contratto nel caso che, nell'interesse del pubblico servizio, a giudizio insindacabile della suindicata Avvocatura medesima, venisse a cessare per essa il bisogno di detti locali.

La stessa facoltà prevista dal primo comma del presente articolo, spetterà all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina in caso di costruzione o di

acquisto di edificio da parte dello Stato, da destinare a sede della predetta Avvocatura, nonché in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà dello Stato.

Nei suddetti casi, l'Avvocatura si terrà sciolta da ogni vincolo, mediante disdetta intimata nelle forme legali almeno sei mesi prima dell'epoca in cui l'Avvocatura intenderà lasciare i locali.

Art. IV

Il canone annuo rimane convenuto in L. 24.000.000 (ventiquattromilioni), che l'Amministrazione pagherà in rate trimestrali postecipate e cioè al 1° settembre, al 1° dicembre, al 1° marzo, al 1° giugno di ogni anno, sino alla predetta scadenza del contratto, tramite la Direzione Provinciale del Tesoro, nei modi e nelle forme prescritte dalle norme sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, a mani del sig. prof. Dott. Batolo Dario, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura del 26 agosto 1986, delle signore Giovanna Savoya in Batolo, e Luigia Trimarchi ved. Savoya, che ne rilascerà liberatoria (quietanza) a nome e per conto di esse mandante.

*Handwritten signature*

Art. V

Alle locatrici incombono le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria non escluse quelle di riparazio

ni locative, ma con esclusione delle spese di condomi-  
nio (ascensore, riscaldamento, portiere, ecc.) e del  
canone per l'uso di acqua potabile da pagarsi al Co-  
mune di Messina.

Le locatrici potranno chiedere l'aggiornamento del  
canone, a sensi dell'art. 32 della legge 27/7/1978 n.  
392 e successive modifiche.

Art. VII

Per le condizioni non previste nella presente contra-  
to, le parti si riportano alle disposizioni di cui al-  
la legge 27-7-1978 n. 392 e successivi provvedimenti  
legislativi, già emanati o che saranno emanati in ma-  
teria di locazione di immobili urbani.

Le locatrici dichiarano che l'immobile è in regola  
con le norme edilizie e urbanistiche, avendo ottenuto  
concessione di edificazione e licenza di abitabilità.

Il presente contratto, che viene redatto su carta da  
bollo e sarà registrato a spese delle locatrici  
norma di legge (art. 57 DPR 26-4-1986 n. 131), mentre  
per ogni effetto di legge, vincola fin da ora le loca-  
trici per loro e per i loro aventi casa, sarà esecu-  
torio per l'Avvocatura dello Stato soltanto dopo ch

17 MAR



16 AG. 1988

saranno intervenute le prescritte approvazioni da parte delle autorità tutelanti.

Art. 10°

La presente privata scrittura viene <sup>stesa</sup> senza l'interven-  
to di testimoni per espressa rinuncia delle parti,  
in tre originali, da consegnarsi una alla locataria  
Avvocatura dello Stato di Messina, una al Dott. Prof.  
Batolo per le locatrici ed uno per le formalità del  
l'Ufficio del Registro.

Carmino B. S. D., nella qualità  
Dario Batolo, nella qualità

B. S. D.  
Batolo